
Il punto di vista dei protagonisti sulla normativa

A cura del gruppo di lavoro Monitoraggio

Come valutano la nuova normativa sul microcredito i principali protagonisti che stanno realizzando programmi in materia? Una risposta si evince dai risultati del Progetto dal titolo *“Monitoraggio dell’integrazione delle politiche del lavoro con le politiche di sviluppo locale dei sistemi produttivi relativamente al microcredito e alla microfinanza”* che l’**Ente Nazionale per il Microcredito** sta realizzando per conto del Ministero del Lavoro, D.G. delle Politiche dei servizi per il lavoro, nell’ambito del PON Governance e Azioni di Sistema, Obiettivo 1 Convergenza.

Il progetto, con l’obiettivo di realizzare un **sistema di monitoraggio e valutazione delle iniziative di microcredito** in corso in Italia prendendo a riferimento proprio i parametri definitivi del TUB¹, ha infatti consentito di avvicinare ed intervistare numerosi attori implicati

nella realizzazione di iniziative di microcredito, sottoponendo alla loro valutazione anche la nuova normativa introdotta dal TUB.

Più in particolare, è stato sondato il parere sia dei rappresentanti degli istituti di credito impegnati in questo campo, sia dei promotori dei diversi programmi monitorati²: ai primi è stato richiesto come valutano le novità introdotte dal TUB e quali suggerimenti possono avanzare al riguardo; ai secondi è stato invece domandato se la nuova normativa comporterà cambiamenti nell’attuazione e/o nell’operatività del progetto che hanno promosso.


Gli esponenti del mondo bancario, incontrati nell’ambito di due distinti Focus group³ - grazie alla preziosa collaborazione di ABI e Federcasse, che hanno riunito rispettivamente alcuni dei maggiori istituti di rilievo nazionale e le banche di credito ►



cooperativo con alcune federazioni regionali - pur sostenendo che la regolamentazione introdotta dal TUB sia da considerarsi un traguardo importante, dichiarano che tali novità non sembrano impattare significativamente sull'operatività bancaria in questo campo. Il merito principale dell'art. 111 del TUB è quello di aver fornito una definizione di riferimento anche per il sistema bancario riguardo al microcredito d'impresa e sociale.

Va tuttavia sottolineato che mentre le banche nazionali avanzano dubbi sui limiti fissati in 25mila euro per il microcredito d'impresa, soglia che a loro giudizio non sembra sufficiente a supportare, in un Paese sviluppato, l'avvio e la crescita di iniziative imprenditoriali, le banche locali esprimono soprattutto significative preoccupazioni sulle prospettive future del microcredito, che può rischiare di essere "ingessato", limitato nel suo percorso spontaneo, appesantito da norme che possono alterarne la natura e il progresso. Le esperienze di microcredito così variegata cui le banche di credito cooperativo partecipano, sono di per sé indicative di quanto sia arduo regolare una tale complessità e di conseguenza molto elevato il pericolo che possano restringersi le opportunità, ridursi l'iniziativa, o comunque vengano a palesarsi ostacoli o condizionamenti alla spontanea attivazione dei sog- ▶

Il nuovo Art. 111 del TUB comporterà cambiamenti nell'assetto o nell'operatività dell'iniziativa di microcredito?



getti presenti nei territori, banche comprese.

Se queste sono le preoccupazioni del mondo bancario, come reagiscono alle novità del TUB in materia di microcredito i promotori delle iniziative in corso⁴? Ciò tenendo anche conto che il monitoraggio ha registrato tra il 2010 ed il 2011 un notevole incremento delle esperienze attive in questo campo, che passano da circa 120 ad oltre 180 (+56%).

Come evidenzia il grafico, la maggior parte dei soggetti fondatori, pari al 62,5%, dichiara che non vi saranno cambiamenti nella realizzazione dell'iniziativa in conseguenza

dell'art. 111 del TUB, confermando così che l'impatto della nuova normativa sull'operatività delle esperienze in corso appare, nel complesso, abbastanza limitato: sono infatti solo il 5,2% i promotori che certamente saranno costretti modificare qualcosa dell'attuale assetto e/o operatività, cui va ad aggiungersi un altro 15,6% che si dichiara ancora in forse, rimandando una valutazione più precisa a quando tale legislazione potrà essere considerata definitiva e realmente operante. Ammontano, perciò, a poco più di un quinto del totale i progetti di microcredito che probabilmente, secondo quanto dichiarato ►

dai promotori, dovranno in qualche modo adattarsi alla nuova realtà normativa se vorranno fregiarsi del sostantivo “microcredito” nella ragione sociale, nell’insegna, nella documentazione e così via¹.

Il dato che, tuttavia, getta un velo di problematicità sull’ampiezza degli effetti della nuova regolamentazione sul microcredito è la discreta quota di promotori, pari al 16,7%, che si dichiara completamente ignara delle novità normative introdotte dal TUB in materia, segnalando una certa quanto allarmante distanza tra operatori sul campo e politiche regolatrici.

Le sollecitazioni del mondo bancario da un lato e l’incertezza sull’ampiezza delle possibili conseguenze dell’art. 111 del

TUB dall’altro rendono evidente quanto il mondo del microcredito, che prende sempre più corpo nel contesto italiano, necessiti di azioni mirate di informazione e sostegno, specie in questa fase di transizione normativa, affinché soprattutto i *practitioners* possano comprendere e valutare pienamente la portata dell’innovazione in atto; al contempo, chi è chiamato a regolamentare questo fenomeno⁶ non può prescindere da una conoscenza approfondita e ricorrente delle esperienze in corso, affinché le nuove e le future norme possano accompagnare e facilitare lo sviluppo e la diffusione del settore microcreditizio, senza evidentemente frenarne eccessivamente la spontanea attivazione. ■

Note:

¹ La definizione dell’universo oggetto di monitoraggio utilizzata in questo progetto è la seguente: *Sono considerate iniziative di Microcredito quelle esperienze che operino secondo i parametri definiti dal nuovo art. 111 del TUB (come modificato dal Decreto Legislativo n° 141 del 2010) e in base alla tassonomia qui prevista che distingue tra microcredito microimprenditoriale e sociale, fermo restando che, in questa fase di transizione, vanno considerate anche quelle esperienze limitrofe, sia pure non pienamente aderenti a tutti i parametri previsti nel TUB.* Per maggiori dettagli, si rimanda al sito web dell’ENM (www.microcreditoitalia.org) e alle pagine dedicate al progetto.

² Va precisato che i pareri sono stati raccolti prima dell’emanazione del Decreto Legislativo n. 169 del 19 settembre 2012, che apporta ulteriori modifiche ed integrazioni al Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 141.

³ La consultazione degli istituti bancari tramite Focus group ha visto coinvolti circa 25 rappresentanti di istituzioni creditizie che, sia per la loro posizione, sia perché sono stati a vario titolo impegnati nella realizzazione delle iniziative di Microcredito, godono di un punto di osservazione privilegiato sul fenomeno ed ha avuto molteplici obiettivi: di pervenire ad una più profonda comprensione della possibilità di diffusione di progetti di Microcredito, di interpretare ragioni e logiche degli interventi già in essere e di prospettare scenari evolutivi.

⁴ I risultati illustrati sono l’esito di 105 interviste finora realizzate ai promotori di altrettante iniziative di microcredito su un totale di 183 progetti identificati ed operativi in Italia nel 2011. Si tratta di dati provvisori in quanto la rilevazione è ancora in corso al momento della redazione di quest’articolo.

⁵ Cfr. comma 5°-bis dell’art. 111, introdotto con il D. Lgs. 169/2012.

⁶ Si fa riferimento evidentemente al Ministero dell’Economia chiamato ora a dettare le più specifiche norme di attuazione dell’art. 111 del TUB.